



*ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI SPOLETO*

*Palazzo di Giustizia – Corso G. Mazzini, 14
06049 SPOLETO- tel. 0743-40324
www.avvocatispoleto.it*

Al fine di fornire ulteriori informazioni circa il regolare svolgimento in questo periodo di emergenza sanitaria della pratica professionale ed in particolare della partecipazione dei praticanti alle attività di udienza, si richiama il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense, a seguito di quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

Con l'occasione si richiama l'attenzione dei dottori praticanti a voler svolgere il tirocinio nel rispetto e secondo le disposizioni previste in merito dalla legge professionale n. 247/2012 e dal successivo regolamento Decreto Ministero Giustizia n. 70/2016. Il tirocinio, inizia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione e deve essere svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine dei requisiti stabiliti dalla legge. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7, DM n.70/2016, il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

Al termine di ogni semestre di tirocinio il praticante deve presentare al Consiglio dell'Ordine il libretto di pratica, adeguatamente compilato e vistato e firmato dall'avvocato presso il quale il tirocinio viene svolto, oltre a copia dei verbali delle udienze alle quali ha partecipato nel semestre di riferimento.

Il Consiglio